

Comune di Bientina

Provincia di Pisa



VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO

finalizzata alla modifica normativa

dell'art. 33.1.2.B4 "Edifici produttivi inseriti nel tessuto residenziale"

ai sensi dell'art.30 della L.R. 65/2014

DOCUMENTO PRELIMINARE

PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' V.A.S.

ai sensi dell'art 22 della L.R. 10/2010

Sommario

Premesse	2
Introduzione normative e metodologica.....	3
Obiettivi e contenuti della variante	6
Le risorse ambientali coinvolte dalla variante	7
Valutazioni preliminari	15
Partecipazione e consultazione degli Enti competenti in materia ambientale.....	16

Premesse

Il Comune di Bientina è dotato di Piano Strutturale redatto sulla base della L.R. n.5/1995 e approvato con D.P.G.R. n.68 del 22/04/1996, oggetto di una prima variante approvata con D.C.C. n.55 del 11/10/2004 a seguito di accordo di pianificazione e della variante generale approvata con D.C.C. n.18 del 29/03/2007, e di Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n.46 del 22/07/2010.

In data 29/03/2007 a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n.1/2005, che modificava la L.R. n.5/1995, è stata approvata con D.C.C. n.18 la Variante generale al Piano Strutturale, e successivamente in data 22/07/2010 con D.C.C. n.46 veniva approvata la Variante generale al Regolamento Urbanistico.

Nelle more di approvazione del nuovo Piano Operativo, il soggetto proponente richiede di procedere alla variante normativa di cui al presente documento, così come previsto dall'art. 222 della Legge Regionale 65/2014, che recita:

"[...];

2 bis. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possono adottare ed approvare varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di Cooperazione Pianificazione di cui all'articolo 25. (308);

2 ter. Per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, decorso il termine di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l), fino a quando il comune non avvii il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2 bis, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati; sono altresì ammessi gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro il termine di cui al comma 2. (308)."

La Variante, si identifica come Variante semplificata, ex art.30 della L.R. n°65/2014, in quanto non prevede interventi di trasformazione al di fuori del perimetro urbanizzato e non incide sul dimensionamento previsto dal R.U.